

ALCUNI RILIEVI SUL VALORE PROBATORIO  
DELL'INFEDELTÀ NELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL  
MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DEL *BONUM FIDEI*

RESUMEN

El artículo intenta indagar en la posible relevancia de la infidelidad como medio de prueba en las causas de nulidad del matrimonio ante los Tribunales de la Iglesia. Partiendo de una valoración del capítulo de exclusión de la fidelidad, en general, en la doctrina canónica clásica —en primer lugar de la canonística medieval—, el estudio llega a examinar el valor de la infidelidad como medio de prueba en la jurisprudencia, basándose en algunas sentencias fundamentales de la Rota Romana, así como su valor de elemento indiciario, pasando finalmente a revisar la presunción y los principales criterios procesales utilizados por los jueces eclesiásticos para la valoración de la invalidez del matrimonio por exclusión del *bonum fidei*.

ABSTRACT

The article tries to investigate the possible relevance of infidelity as evidence in cases of nullity of marriage before the ecclesiastical courts. Based on a review of the chapter of the fidelity exclusion, in general, in the classical canonical doctrine —first in the medieval canonist—, the study comes to examine the value of infidelity as evidence in jurisprudence, based on some key judgments of the Roman Rota, as well as its value as indiciario element, finally going to review the presumption and the main procedural criteria used by the ecclesiastical judges for the assessment of invalidity of marriage by excluding the *bonum fidei*.

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL CAPO DELL'ESCLUSIONE DELLA FEDELITÀ NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA CANONICA

Come è noto, la trasmissione e l'accettazione del diritto-dovere della fedeltà coniugale sono sempre state ritenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza tradizionali come elemento essenziale per il valore del matrimonio. Precisamente, secondo San Tommaso d'Aquino, l'essenza del *bonum fidei* si sostanziava in una vera e propria *obligatio servandi fidem*<sup>1</sup>.

Il Codice del 1917 dichiarava esplicitamente che lo *ius in corpus* è uno *ius perpetuum et exclusivum*<sup>2</sup>, e si è sempre ravvisato il fondamento giuridico del diritto-dovere della fedeltà coniugale in questa dichiarazione di esclusività oltre che sulla proprietà dell'*unitas matrimonii*<sup>3</sup>.

Il Concilio Vaticano II nella *Gaudium et Spes* richiama ripetutamente il diritto-dovere della fedeltà coniugale che deriva dall'esclusività dell'amore coniugale e richiesto dallo stesso diritto naturale, non soltanto perché richiesta dal bene dei figli, ma proprio in quanto è una esigenza del vicendevole dono delle due persone dei coniugi<sup>4</sup>: *Quae intima unio, utpote mutua duarum personarum donatio, sicut et bonum liberorum, plenam coniugum fidem exigunt...*<sup>5</sup>.

E nel descrivere l'amore coniugale il Concilio afferma: *Amor ille mutua fide ratus, et potissimum sacramento Christi sanctius, inter prospera et adversa corpore ac mente indissolubilter fidelis est, et proinde ab omni adulterio et divortio alienus remanet atque indissolubilem eorum unitatem urgent*<sup>6</sup>.

Il Codice vigente continua ad affermare l'esclusività del vincolo matrimoniale,<sup>7</sup> ma non parla più di *ius in corpus perpetuum et exclusivum*, mentre riafferma la proprietà essenziale dell'unità del matrimonio<sup>8</sup>. Ed infatti,

1 S. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, Suppl. IIIae part., q. 49, art. 3.

2 Cf. CIC 1917, can. 1081, § 2.

3 Cf. *Schema Documenti Pontificii Quo Disciplina Canonica De Sacramentis Recognoscitur*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1975, can. 303 § 2; Z. Grochowski, *Documenta recentiora circa rem matrimoniale et processuale*, vol. alt., Romae, 1980, 84, can. 48 §2; *Communicationes*, vol. III, n. 1, 1971, 75 ss.; vol. IX, n. 2, 1977, 375; C. Holböck, *Tractatus de iurisprudencia S.R.R.*, Gratiae, 1957, 133.

4 Così R. Funghini, *L'esclusione del «bonum fidei»*, in Aa. Vv., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, 143.

5 Cf. Cost. *Gaudium et Spes* (GS), n. 48; U. Navarrete, *Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II*, Romae, 1980, 83-86, 140; F. Gil Hellín, *El matrimonio: amor e institución*, in Aa. Vv., *Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia*, Pamplona, 1980, 238; P.A. Bonnet, *L'essenza del matrimonio canonico*, Padova, 1976, 95 ss.

6 Cf. GS, n. 49.

7 Cf. CIC 1983, can. 1134.

8 Ibidem, can. 1056.

sebbene secondo la tradizione teologica e canonistica il *bonum fidei* sia ricompreso nell'ambito dei *tria bona* sintetizzati da Sant' Agostino nella nota formula: *Tria sunt coniugii bona, bona scilicet fidei, sacramenti et prolis*<sup>9</sup>, e, in quanto consistente nella reciproca fedeltà degli sposi, si ponga come conseguenza diretta dell'unità, non si può fare riferimento unicamente alla proprietà essenziale dell'*unitas matrimonii* come a fondamento giuridico del diritto-dovere della fedeltà coniugale. Unità del matrimonio e fedeltà coniugale non sono concetti che si equivalgono ma anzi concettualmente si distinguono<sup>10</sup>, in quanto il *bonum fidei* è un elemento essenziale del matrimonio mentre l'unità ne è proprietà essenziale<sup>11</sup>. L'unità del matrimonio si oppone direttamente alla poligamia simultanea e tocca lo stesso vincolo matrimoniale. Il diritto-dovere della fedeltà coniugale invece si oppone direttamente all'adulterio, anche solo come atto singolo, e incide sul rapporto intimo coniugale che deve essere inteso come diritto e dovere reciproco ed esclusivo tra i coniugi. Non a caso, già la canonistica medievale individuava il concetto di fedeltà nello *ius absolutum ac perpetuum in corpus* di ciascun contraente sull'altro<sup>12</sup>.

Di conseguenza mentre l'unità del matrimonio si esclude con l'intenzione positiva di riconoscere contemporaneamente a più persone i diritti e i doveri coniugali, la fedeltà coniugale si esclude invece con l'intenzione positiva di non riconoscere come esclusivo il diritto-dovere del rapporto intimo sessuale con il proprio coniuge.

La differenziazione è di non poco momento se si consideri che la giurisprudenza rotale, fino agli anni Sessanta, sulla scia del Card. Gasparri<sup>13</sup>, quasi unanimemente equiparava il *bonum fidei* all'*unitas matrimonii*<sup>14</sup>, con la conseguenza che nelle decisioni costantemente era considerato escluso

9 S. Augustinus, *De bono coniugali*, cap. 24, n. 32, in *Patrologiae cursus completus, Series latina*, a cura di J. P. Migne, voll. XXXII- XLVII, Parisiis, 1876, 40, 394.

10 L'unità in senso proprio è in rapporto all'unicità del vincolo ed esclude anche le relazioni extraconiugali (sul punto cf. F. Bersini, *Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale*, Torino, 1994, 122).

11 L. Chiappetta, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria-Manuale giuridico-pastorale*, vol. II, Roma, 1996, 233; U. Navarrete, *De iure ad vitae communionem*, in «Periodica», 66 (1977), 250.

12 Cf. Godofredus Tranensis, *Summa in titulos decretalium*, Venetiis, 1567, III, q. 2, c. 12.

13 P. Gasparri, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Romae, 1932, 18.

14 Cf. *inter alias* c. Jullien, dec. diei 13 novembris 1925, in SRR. Dec., vol. XVII, 374, n.2; c. Massimi, dec. diei 26 iunii 1933, in SRR. Dec., vol. XXV, 400, n.4; c. Parrillo, Parisien., dec. diei 3 augusti 1933, in SRR. Dec., vol. XXV, 519, n.2; c. Wynen, Parisien., dec. diei 29 aprilis 1939, in SRR. Dec., vol. XXXI, 254, n.3; c. Grazioli, Parisien., dec. 23 iunii 1940, in SRR. Dec., vol. XXXII, 479, n.4; c. Wynen, dec. diei 18 decembris 1947, in SRR. Dec., vol. XXXIX, 589, n.2; c. Felici, dec. diei 15 octobris 1949, in SRR. Dec., vol. XLI, 480, n.3; c. Pinna, Taurinen., dec. 2 augusti 1952, in SRR. Dec., vol. XLIV, 508, n.3; c. Heard, dec. 28 iulii 1955, in SRR. Dec., vol. XLVII, 665, n.2; c. Bonet, Arretina, dec. diei 11 maii 1959, in SRR. Dec., vol. LI, 252, n.2; c. Bejan, Tarentina, dec. diei 20 decembris 1962, in SRR. Dec., vol. LIV, 696, n.3.

il *bonum fidei* solo quando il contraente, nel prestare il consenso, aveva inteso dare lo *ius in corpus proprium ad actum per se aptum ad proles generationem* non esclusivamente alla comparte, ma anche ad un'altra o più persone, o per lo meno si era riservato il diritto di avere rapporti con altra persona rifiutando l'obbligo di averne solo con l'altra parte. La svolta giurisprudenziale in materia arrivava solo nel 1963 allorquando apparve la prima decisione difforme dalla giurisprudenza rotale imperante<sup>15</sup> che, distinguendo concettualmente l'*unitas matrimonii* dal *bonum fidei*, concludeva che non emette valido consenso chi con positivo atto di volontà non dà e non accetta lo *ius in corpus exclusivum*, in tal modo collegando la nullità del matrimonio *ob exclusum bonum fidei* alla definizione del consenso come *actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus perpetuum et exclusivum*, di cui al can. 1081 § 2 C.I.C.'17.

Tale orientamento giurisprudenziale, che inizialmente rimase piuttosto isolato<sup>16</sup> —in quanto disatteso, ma non perché contestato—, è stato poi gradatamente accolto fino a diventare prevalente e, nella giurisprudenza più recente, esclusivo<sup>17</sup>, dacché si deve ritenere che la positiva esclusione del diritto-dovere della fedeltà coniugale sia un tipo di simulazione che non appartiene alla categoria dell'esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio, ma a quella dell'esclusione di un elemento essenziale del matrimonio.

Tuttavia non va sottaciuto che nonostante questa sia oggi la *doctrina communis*, recepita dalla giurisprudenza rotale e dai Canonisti, permangono orientamenti contrari, che dunque rifiutano la distinzione tra unità e *bonum fidei*, quali, per esempio, quello di P. Navarrete, che scrive: *Ob exclusam proprietatem unitatis contrahit invalide tantummodo qui sibi reservat ius habendi plus quam unam uxorem (vel maritum) sensu strictu poligamico... Qui vero intendit una tantum habere uxorem, si sibi reservat ius adulterandi vel excludit obligationem fidelitatis coniugalis, invalide quidam contrahit, at non ob exclusam proprietatem unitatis, quam reapse non exclusit*<sup>18</sup>; o quello del prof. Moneta, che afferma: *La nullità deriva da un atteggiamento radicale proprio di colui che non intende accettare e sentirsi vincolato al principio della fedeltà coniugale, che rifiuta di accordare all'altra parte l'esclusiva dei rapporti intimi, che vuole un matrimonio «aperto» e*

15 c. De Jorio, Mediolanen., dec. diei 30 octobris 1963, in SRR. Dec., vol. IV, 717, n. 3.

16 In tal senso S. Villeggiante, *La giurisprudenza dell'esclusione del «bonum fidei»*, in Aa.Vv., *Coram De Iorio Decano, Sententiae*, Roma, 1985, 47.

17 Cf. R. Funghini, *L'esclusione del «bonum fidei»*, in Aa. Vv., *Diritto Matrimoniale Canonico*, vol. II (coll. «Studi giuridici», LXI), Città del Vaticano, 2003, 280-281.

18 Cf. U. Navarrete, *I beni del matrimonio, elementi e proprietà essenziali*, in Aa. Vv., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano, 1986, 94.

quindi sostanzialmente diverso da quello che è proprio della concezione cristiana<sup>19</sup>; o, infine, quello del prof. Bonnet che scrive: *non si riesce a comprendere come possa essere affermata una distinzione tra unità e fedeltà...essendo questa proprietà essenziale —come del resto anche le altre tre— unicamente una qualità del «matrimonium in facto esse», non può che significare una «esclusività» della relazione matrimoniale che, prospettata nel momento costitutivo del matrimonio, non può voler dire che un dono parimenti esclusivo della propria sessualità, dono cioè di se stesso, in quanto essere sessuato fatto reciprocamente e solamente a quella donna da quell'uomo*<sup>20</sup>.

## 2. IL VALORE PROBATORIO DELL'INFEDELTÀ COME DATO OGGETTIVO NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Dopo questo rapido *excursus* sulla più recente dottrina canonistica e sulla giurisprudenza rotale in argomento, si può in definitiva affermare che il *bonum fidei* essenziale comprende, in un vincolo monogamico, il mutuo obbligo dei nubenti *ad debitum coniugale exoptulandum et reddendum*, e ciò inteso come obbligo all'uso esclusivo della sessualità tra i coniugi<sup>21</sup>.

L'attuale formulazione del can. 1057 § 2 definisce, infatti, il consenso matrimoniale *actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*, mentre il can. 1101 § 2 stabilisce che l'oggetto dell'esclusione con positivo atto di volontà, oltre il *matrimonium ipsum et essentialis aliqua proprietas*, come recitava il can. 1086 § 2 del Codice Piano-Benedettino, può essere anche *matrimonii essenziale aliquod elementum*, e, dunque, secondo la dottrina, certamente anche la reciproca fedeltà dei coniugi, ovvero il *bonum fidei*, conseguenza diretta dell'unità del matrimonio.

La prova dell'esclusione del *bonum fidei* conserva la validità della distinzione tra *ius ed exercitium iuris* e sarà volta a ricercare la vera prevalente intenzione dei nubenti riguardo al matrimonio cristiano e, con speciale riferimento all'asserito simulante, al suo modo di vivere la sessualità in tempo pre e post matrimoniale, ovvero all'intensità della preesistente e

19 Vedi P. Moneta, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Milano, 1986, 112.

20 Così P. A. Bonnet, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Roma, 1985, 125; Idem, *Il consenso*, in Aa.Vv., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Torino, 1985, 204.

21 R. Funghini, *L'esclusione del «bonum fidei»*, in Aa.Vv., *Diritto Matrimoniale Canonico*, vol. II, 284.

ripresa relazione amorosa. In realtà, più che negli altri casi di simulazione, nel caso dell'esclusione della fedeltà particolare attenzione andrà rivolta alle circostanze offerte dal caso concreto nelle quali è maturata la decisione del matrimonio, conferendo massima importanza all'indole e al modo di agire delle persone, al loro modo di pensare e alle loro convinzioni piuttosto che al nudo fatto della mancata fedeltà in costanza di matrimonio, anche se questa è riaggiungibile a infedeltà prematrimoniali<sup>22</sup>.

Concordemente si distinguono la *confessio iudicialis* del simulante, costituente la base della prova, che si stimerà tanto più solida quanto maggiore risulterà l'attendibilità del dichiarante, e la *confessio extraiudicialis* in cui si integra la prova immediata della *confessio simulantis*, impropriamente detta diretta, dalla quale si distingue quella mediata o indiretta, rappresentata da una *causa apta et proportionata*, secondo la stima del simulante. La prova diretta, tuttavia, di per sé non basta (ex art. 117 Instr. Prov. Mater) a far sì che consti del consenso simulato, se la volontà di simulare non risulti anche da prove testimoniali, diversamente apprezzabili dal Giudicante secondo la loro fonte (diretta o indiretta, *de auditu proprio* o *alieno*), la loro epoca (pre o postnuziale, purchè di tempo non sospetto) ed il loro contenuto (positivo o negativo), e da indizi e circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio<sup>23</sup>, dimostrativi della realtà o quantomeno della verosimiglianza della falsa o guasta manifestazione del consenso.

La prova mediata, ossia indiretta, da individuarsi soprattutto nella *causa simulandi*, consiste nella concreta situazione di fatto in cui versa il simulante, dal momento che è proprio questa situazione mentale a costituire la motivazione della *mala voluntas* di alterare l'inalterabile sostanza del matrimonio. Essa rispetto al fatto della simulazione si pone in un logico rapporto di causalità, integrandosi nel complesso dei fattori oggettivi e soggettivi che costituiscono la base della volizione.

Il principale argomento per dimostrare l'avvenuta esclusione del *bonum fidei* è considerata la relazione prematrimoniale non abbandonata o ripresa dopo il matrimonio, o adulterii facilmente ammessi, sebbene la giurisprudenza in proposito abbia costantemente affermato che *praxis adulterina est argumentum aequivocum*<sup>24</sup>. Tale equivocità è tuttavia superabile laddove, aldilà del fatto di adulterio, si vada a ricercare la reale volontà e motivazione per cui il medesimo è stato posto in essere e, dunque, esaminando e valutando l'intimo volere del presunto simulante nell'assunzione

<sup>22</sup> Ibidem, 285.

<sup>23</sup> Cf. c. Bruno, dec. diei 31 maii 1985, in ARRT. Dec., vol. LXXVII, 273.

<sup>24</sup> Vedi c. Sabbatani, Soutwarcen., dec. diei 13 novembris 1959, in SRR. Dec., vol. LI, 503, n. 4.

concreta (prospettata al momento costitutivo del matrimonio) dell'obbligo di vivere la propria sessualità con il proprio coniuge: *Nostra interest in casu verificandi utrum exclusionem boni fidei vere patratam fuisse, an non. Qua re quaestionis fulcrum constituitur in causa non a relationibus amatoriis tempore praenuptiali vel postnuptiali habitus a viro simulante, sed si ipse in matrimonium accesserit cum animo ac proposito ligamina cum aliis mulieribus servandis atque hac cum conscientia consensum matrimoniale elicuerit, i.e. num positive actor voluerit comparti denegare ius exclusivum ad actus coniugales* (c. Ragni, dec. diei 8 novembris 1988, in S.R.R. Dec., vol. LXXX, p. 605).

Da una sentenza rotale leggiamo che per poter dichiarare la nullità di un matrimonio, non è sufficiente provare il semplice proposito di uno dei coniugi di commettere adulterio, proposito che può coesistere con l'intenzione di conservare la fedeltà. Sarà necessario dimostrare che il contraente si riservò il diritto di commettere adulterio o di avere relazioni extraconiugali (coram Palazzini, S.R.R. Dec., vol. LXI, p. 156). E' evidente che le suddette espressioni: *riservarsi il diritto di avere relazioni extraconiugali, di commettere adulterio, ecc.*, sono in sé delle espressioni del tutto improprie, che, prese alla lettera, non hanno senso, in quanto non esiste né può esistere un diritto ad atti illeciti e illegittimi. Significano soltanto che la persona che le pronunzia non intende accettare l'obbligo della fedeltà connesso col vincolo coniugale. E' anche chiaro che le medesime espressioni sono da considerarsi piuttosto come indizi, e che il loro effettivo valore va ricercato con un attento esame di tutte le circostanze che il caso concreto presenta. Per esemplificare: contrae invalidamente chi con volontà positiva ed antecedente si riserva il diritto di avere delle relazioni extracconiugali, il cosiddetto matrimonio aperto, con diritto al libero amore; o di tenere contemporaneamente un'altra donna, in qualità di amante; o, ancora, di continuare nella vita libertina di prima, ecc. E' questo diritto, che un partner intendesse avere in via di principio, che invalida il matrimonio. Se egli, invece, nel contrarre matrimonio, ha in animo di commettere adulterio e di conservare un amante solo in linea di fatto, questo semplice proposito o intenzione non rende nullo il matrimonio<sup>25</sup>.

25 L. Chiappetta, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, 235-236.

## 3. IL VALORE PROBATORIO DEGLI INDIZI NELL'ESCLUSIONE DEL «BONUM FIDEI»

Con particolare riferimento agli indizi, poi, che assumono grande importanza nella valutazione delle prove soprattutto nelle cause per esclusione del *bonum fidei*, meritano certamente il prudente apprezzamento del giudice nell'elaborazione del giudizio concreto, tendente alla ricerca della verità, tali circostanze: il fatto che chi sposa, posto nell'alternativa di lasciare altre relazioni, lascerebbe piuttosto il matrimonio; sposa con l'intenzione di non abbandonare l'amante; ha la persuasione che sia impossibile osservare la fedeltà richiesta dalla Chiesa, o, ancora, si riserva il diritto di avere rapporti sessuali con altra persona; esclude la fedeltà con formale atto bilaterale o con una condizione *sine qua non*; al momento di contrarre matrimonio è legato da altre relazioni e, rifiutando qualsiasi emendamento alla propria vita disordinata, sia costretto a sposare una donna che non ama; immediatamente prima o dopo il matrimonio coltiva relazioni intime con altre persone; considera il libertinaggio come un diritto inalienabile<sup>26</sup>.

Tali indizi, che in quanto tali rientrano nell'ambito delle *praesumptiones hominis*, poiché non codificati dalla legge, sono valutabili dal giudice allorquando difettino prove dirette, purchè siano gravi, precisi e concordanti e, dunque, siano certi, giacchè in caso contrario il giudice *super arenam ratiocinium adstrueret*<sup>27</sup>, e determinati, affinché il giudice riconoscendo la specificità dell'*indicium*, possa più facilmente riconoscere se il medesimo *cum facto controverso connectatur*<sup>28</sup>.

Rileva, infine, che l'*indicium cum facto controverso directe cohaeret*<sup>29</sup> e cioè che deve essere direttamente connesso con il fatto oggetto della lite, in modo che, per induzione logica, dal fatto certo possa trarsi una conclusione altrettanto certa riguardo alla veridicità o meno del fatto ignoto. Pertanto si richiede che i due fatti, il certo e il controverso, siano in un rapporto di naturale connessione tale che *alterum ab altero desiungi non valeat, ut altero posito alterum sequatur*<sup>30</sup>.

Ulteriore requisito che si affianca a quelli innanzi descritti è senz'altro rappresentato dalla *constantia indiciorum*: in proposito una sentenza coram Serrano, del 18 marzo 1983<sup>31</sup>, ben evidenzia come *minus probant indicia quae decursu temporis immutantur*, soprattutto ove l'*indicium*, pur

26 F. Bersini, *Il diritto canonico matrimoniale*, 117.

27 Cf. c. Pompedda, dec. diei 20 novembris 1989, in SRR. Dec., vol. LXXXI, 689, n. 7.

28 Ibidem.

29 Ibidem.

30 c. Pompedda, dec. diei 20 novembris 1989, in SSR. Dec., vol. LXXXI, 690, n. 7.

31 c. Serrano Ruiz, dec. diei 18 martii 1983, in «Romana», inedita, nn. 6-8.

oggettivamente ravvisabile in epoca prematrimoniale, si sia tuttavia affievolito *in proximitate nuptiarum*.

In relazione alla maggiore o minore consistenza degli indizi su cui il giudice basa il suo argomentare, la dottrina canonistica e la giurisprudenza della Rota Romana hanno avuto modo di affermare principi ormai ben consolidati in tema di maggiore o minore efficacia probatoria degli indizi, stabilendone una sorta di graduazione in ordine alla maggiore o minore consistenza degli stessi, e distinguendo la *praesumptio levis*, allorquando il fatto indiziario è in una relazione assai remota con il fatto ignoto e controverso; *gravis*, che acquisisce efficacia probatoria allorquando risulti suffragata da altri riscontri probatori nel caso concreto; gravissima, o *vehemens*, allorquando l'indizio è gravissimo e così strettamente connesso con il fatto ignoto, da costituire prova piena.

4. NOTA CONCLUSIVA: I CRITERI GIURISPRUDENZIALI NELLA VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA FEDELITÀ

Con particolare riferimento ai criteri giurisprudenziali elaborati in tema di *bonum fidei*, appare veramente significativa la sentenza coram Palestro del 16 maggio 1990, che distingue compiutamente le presunzioni *pro exclusione boni fidei* a seconda della rilevanza assunta nelle varie fattispecie<sup>32</sup>. E quindi va considerato l'argomento che deriva *ex mentalitate liberistica, ex nimia proclivitate ad sexum, ex corruptis vel libidinis moribus*<sup>33</sup>; l'agnosticismo morale e religioso del nubente, la sua intolleranza per qualsivoglia legame, la manifesta *contemptio, factis vel verbis*, per l'obbligo fondamentale della fedeltà coniugale<sup>34</sup>; la *persistentia amasiarum ante et post nuptias*, qualora esse siano state causa del venir meno della convivenza matrimoniale, *brevi interiecto tempore*<sup>35</sup>; l' *amor immoderatus suiipsius*, in forza del quale il nubente egoisticamente rivolge su di sé ogni attenzione da cui si può presumere la sua chiusura ad accettare *illam alteritatem et exclusivitatem erga alteram partem*<sup>36</sup>.

32 c. Palestro, dec. diei 16 maii 1990, in SSR. Dec., vol. LXXXII, 367-372, n. 8.  
33 c. Pompedda, dec. 21 ianuarii 1972, in SRR. Dec., vol. LXIV, 28; c. Palazzini, dec. diei 8 octobris 1975, in SRR. Dec., vol. LXVII, 543, n. 11.

34 c. Jullien, dec. diei 16 aprilis 1947, in SRR. Dec., vol. XXXIX, 220-221; c. De Jorio, dec. diei 17 iunii 1964, in SRR. Dec., vol. LVI, 495; c. Ferraro, dec. diei 16 octobris 1984, in SSR. Dec., vol. LXXVI, 520-526.

35 c. Pompedda, dec. diei 19 decembris 1970, in SRR. Dec., vol. LXII, 1189; c. Ewers, dec. diei 3 martii 1973, in SRR. Dec., vol. LXV, 200; c. Bruno, dec. diei 24 iulii 1985, in SRR. Dec., vol. LXXVII, 406, n.4.

36 c. Serrano Ruiz, dec. diei 5 iulii 1971, in SRR. Dec., vol. LXIII, 616.

Alla luce di quanto considerato appare evidente che nella ricerca della verità andranno valutati singolarmente e nel loro insieme tutti gli elementi indicativi del modo di agire e di pensare del presunto simulante, più che il fatto dell'infedeltà in sé, onde verificare che il medesimo abbia realmente escluso la fedeltà nel prestare il consenso matrimoniale, interpretandone, dunque, concretamente le reali intenzioni e motivazioni nel caso specifico; diversamente, rimanendo ancorati esclusivamente al rigorismo dei principi giuridici, si correrebbe il rischio di non servire la Giustizia pervenendo a conclusioni assolutizzanti ed astratte.

Giannamaria Caserta

Avvocato della Rota Romana